

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1021
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
PASTORE e MORELLI: Tutela del lavoro a domicilio (128);	
DI VITTORIO ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio (709);	1021
PRESIDENTE	1021, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031
BUTTÈ, <i>Relatore</i> 1021, 1023, 1026, 1028,	1029, 1030
ZACCAGNINI	1023, 1025, 1026, 1027
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031	1023, 1028
CALVI	1023
REPOSSI	1023
SCARPA	1024, 1027, 1030
RAPELLI	1024, 1026, 1027, 1028, 1029
BUFARDECI	1024
GITTI	1025
DI VITTORIO 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031	1025
DI MAURO	1025
PASTORE	1025, 1026, 1027, 1028
MAGLIETTA	1026, 1030
PENAZZATO	1027, 1029
VALANDRO GIGLIOLA	1027

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalia Vito.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio (128) e Di Vittorio ed altri: Regolamentazione del lavoro a domicilio. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Tutela del lavoro a domicilio, e d'iniziativa dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi, Foa, Noce Teresa, Sacchetti, Montelatici, Invernizzi, Maglietta, Pigni: Regolamentazione del lavoro a domicilio.

L'onorevole Buttè ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto, riunitosi il 12 febbraio per concordare l'ultimo comma dell'articolo 3, relativo alla possibilità della Commissione provinciale di respingere le domande di iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio, quando non ricorrano determinati requisiti positivi e negativi.

BUTTÈ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nella precedente seduta la Commissione diede mandato al relatore di predisporre un nuovo testo dell'ultima parte dell'articolo 3 alla luce delle osservazioni fatte. Vorrei ricordare, a tale proposito, che furono presentati due emendamenti, uno dell'onorevole Scarpa e l'altro dell'onorevole Noce.

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

L'emendamento dell'onorevole Scarpa era costituito dal seguente comma aggiuntivo:

« Le richieste saranno respinte quando si tratti di lavorazioni che possono essere comprese in un ciclo produttivo aziendale e che pertanto sono di pertinenza dei lavoratori dipendenti dalla azienda stessa. Tale disposizione è valida anche se:

a) le macchine e le attrezzature necessarie siano state trasportate fuori della azienda;

b) le macchine e le attrezzature rimangano nella azienda e ne venga pagato l'affitto all'imprenditore ».

L'onorevole Noce presentava un comma aggiuntivo nel quale è detto:

« Quando sia evidente che il richiedente intende sostituire od abbia sostituito la produzione in fabbrica mediante lavoratori dipendenti con lavoro a domicilio, qualunque sia la forma con la quale questo si eserciti o si voglia esercitare ».

Ho ritenuto opportuno sottoporre questi emendamenti ad un esame critico ed in modo particolare l'emendamento Scarpa, per quanto si riferisce alla nozione di ciclo produttivo, invero molto complessa e difficile da stabilire e comunque senza precisi confini.

Per quanto riguarda il punto b) vorrei far osservare che già noi abbiamo fatto una discussione in sede di approvazione dell'articolo 1, ed abbiamo concluso di non precisare la obbligatorietà o meno della dipendenza diretta dall'azienda di quei lavoratori che, per vari motivi, non possono essere considerati lavoratori a domicilio. Per cui, tenendo conto di queste osservazioni, io ho proposto e il Comitato ristretto ha ieri sera accettato questa formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3:

« Le domande potranno essere respinte quando:

1°) il richiedente non dia sufficienti garanzie per l'osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio;

2°) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio vien fatta a seguito di cessione, a qualsiasi titolo, di macchinari e attrezzature, trasferiti fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

3°) trattisi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia socialmente

ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie;

4°) i lavoratori non siano tutelati da un contratto di lavoro salariale nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula del contratto medesimo, che comporti l'applicazione, almeno, delle retribuzioni minime vigenti nell'ambito provinciale ».

Per quanto riguarda il contenuto delle garanzie, già nella seduta precedente ho avuto l'onore di precisare che si fa riferimento alla iscrizione alla Camera di commercio, in modo che la ditta possa essere domani bene individuata, alla raccolta di notizie bancarie, ai vari aspetti finanziari e morali, ecc., del richiedente lavoro a domicilio.

In ordine al secondo punto abbiamo cercato di stabilire dei principî rigidi: la Commissione, cioè, esaminando una richiesta di iscrizione che proviene da una azienda in un qualunque modo organizzata, lo farà sfuggendo alle strettoie del ciclo di produzione, che, come dicevo prima, è estremamente arduo da definire, per fissare piuttosto la sua attenzione intorno ad un effetto che è estremamente oggettivo, vale a dire lo smantellamento della fabbrica o di un qualunque reparto di una fabbrica, fatto però per proseguire delle lavorazioni che, evidentemente, senza contestazioni, un giorno o una settimana o un mese prima venivano eseguite nella azienda.

Poi, al terzo punto, dove si parlava delle garanzie sociali, si è precisamente delineata la caratteristica di un lavoro a domicilio che non deve essere concesso quando trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia socialmente ingiustificata o risulti nociva o antigienica oppure, ancora, priva di cautele sanitarie. È stata mantenuta l'espressione: « appaia socialmente ingiustificata » perché nel complesso riassume le caratteristiche volute mentre con l'aggiunta delle cautele sanitarie, si fa riferimento a quelle lavorazioni di medicinali che oggi vengono eseguite a domicilio senza alcun controllo.

Infine, viene respinta l'iscrizione quando i lavoratori non siano tutelati da un contratto di lavoro salariale, nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula del contratto medesimo, o di un contratto che comporti almeno l'applicazione delle retribuzioni minime vigenti nell'ambito provinciale. Questa è una clausola vorrei dire limite, perché ad un certo momento per poter registrare il committente nel

Registro, bisogna che questi dia almeno la sua adesione ad uno dei contratti in vigore o si impegni a corrispondere i minimi vigenti nell'ambito della provincia per quel determinato tipo di lavorazione.

Debbo, poi, sottolineare il fatto che nel vecchio articolo 3 si diceva ad un certo punto che « le determinazioni della Commissione sono provvisoriamente esecutive ed assumono forma definitiva ove non sia presentato ricorso al Ministero del lavoro nel termine di 25 giorni dalla comunicazione della decisione stessa ».

Per le varie osservazioni fatte in proposito nella precedente seduta e per l'importanza dell'argomento in oggetto propongo di stralciarlo dall'articolo 3 e farne un articolo a se stante.

Mi rimane da dire una parola sull'emendamento dell'onorevole Rapelli sul quale ci siamo intrattenuti molto brevemente l'altra volta. L'onorevole Rapelli propone di aggiungere il seguente comma:

« Oltre la domanda d'iscrizione, per ogni ordinazione di lavoro dovrà essere fatta dall'imprenditore, ammesso alla concessione del lavoro a domicilio, una richiesta alla commissione indicante:

a) quantità, tipo, tariffa, durata del lavoro concesso a domicilio;

b) elenco dei lavoratori richiesti per tale lavoro, distinti per comune di residenza ».

Già dalle spiegazioni che ha dato l'onorevole Rapelli, questo comma aggiuntivo ripropone il tema principale: vietare di indurre al lavoro a domicilio; perché è chiaro che se per ogni commessa si dovessero eseguire tutte queste formalità, intanto dovremmo organizzare gli uffici di un'apposita commissione, e poi avremmo lunghissime file per poter conseguire il visto richiesto, e così via.

Per quanto riguarda le garanzie circa le condizioni di lavoro, vi è un particolare articolo della legge che stabilisce appunto determinate cautele e l'istituzione di un libretto, di un'apposita commissione, ecc., per cui dal punto di vista tecnico lo scopo viene raggiunto lo stesso.

ZACCAGNINI. Ritengo che una casistica tassativa, limitata ai quattro punti dell'ultimo comma dell'articolo 3, non sia sufficiente per raggiungere gli scopi che ci proponiamo e che, pertanto, il primo punto dovrebbe essere trasformato in una specie di premessa di carattere generale; cioè, la Commissione dovrebbe valutare se esistono da parte dei richiedenti i requisiti dell'osservanza delle

norme di legge e successivamente anche le altre particolari condizioni tassativamente indicate.

Presento pertanto il seguente emendamento:

« Sostituire la prima parte del comma fino alle parole: relative al lavoro a domicilio, con la seguente:

« La Commissione dovrà valutare se esistono da parte degli imprenditori garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio.

« Le domande dovranno essere comunque respinte quando: ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Zaccagnini e di conseguenza il suo emendamento sostitutivo della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 3.

BUTTÈ, *Relatore*. È evidente che la Commissione ha due poteri: uno di carattere discrezionale che si è cercato di riassumere nel primo punto. Cioè, la Commissione valuta se un imprenditore offre garanzie di serietà per l'osservanza, ecc.: per questo motivo è stato adoperato il termine: « valuterà », cioè un termine molto largo.

L'onorevole Zaccagnini, invece, proponendo l'espressione « dovrà valutare » intende conferire alla Commissione l'obbligo di vagliare le singole domande rispetto alle garanzie e quindi di respingere quelle di coloro che non offrono le garanzie suddette. Ma è evidente che la valutazione della Commissione è pur sempre un atto discrezionale, anche se obbligatorio, per cui ritengo che si tratti di un emendamento formale più che sostanziale. Per questi motivi non mi dichiaro contrario all'emendamento Zaccagnini.

CALVI. In linea di massima sono favorevole all'emendamento presentato dal collega Zaccagnini, per quanto non mi sembra convincente la sostituzione del « potrà », con il « dovrà ».

REPOSSI. Ritengo che, se noi intendiamo proibire il fenomeno della degenerazione del lavoro a domicilio, lo possiamo fare soltanto adottando una formulazione rigida e tassativa, altrimenti potremmo far nascere il dubbio nella Commissione che anche in questi casi possa essere concesso il permesso. Quando invece noi desideriamo che in determinati casi non sia concesso, necessariamente dobbiamo usare il termine « dovrà ». Questo è il mio punto di vista.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

Voglio ad ogni modo ribadire ancora una volta il mio concetto fondamentale su questo argomento e cioè che non dobbiamo vincolare la libertà del cittadino impedendogli di commissionare lavoro a domicilio, ma dobbiamo fare in modo che il lavoro a domicilio venga a costare quanto quello eseguito in fabbrica, in modo da scoraggiare la degenerazione del fenomeno, così come si è avuta da qualche anno.

SCARPA. Sono d'accordo sull'emendamento dell'onorevole Zaccagnini, e vorrei rassicurare prima di tutti l'onorevole collega Calvi: il terzo punto, ad esempio, che parla dei contratti finisce con il non essere così tassativo, perché quando all'articolo quarto ci riferiamo a quelli che dovranno essere questi casi, noi stabiliamo che si tratta di un'analogia con contratti analoghi. Il punto è questo: noi dobbiamo stabilire che il lavoro a domicilio sia negato quando non esista un contratto. L'obiezione, fatta ormai ripetute volte, è che si può avere il caso di un gruppo o categoria particolare di lavoratori che non hanno un contratto cui fare riferimento, perché si tratta di alcune lavorazioni particolari che non vengono eseguite in fabbrica; in questo caso, non esistendo un contratto, l'articolo quarto ci garantisce, perché per analogia ammette che venga applicato il contratto di una categoria analoga. Quindi, non si verificherà mai che alcuni gruppi di lavoratori a domicilio non abbiano un contratto cui fare riferimento per la parte retributiva. In particolare, poi, quando stabiliamo che non debba essere concessa la autorizzazione là dove si tratta di smobilitazione di azienda, è evidente che per questo aspetto non potrà essere adoperato altro termine che non sia « dovrà ». Quindi sono favorevole, per queste ragioni, all'emendamento Zaccagnini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zaccagnini:

« La Commissione dovrà valutare se esistono da parte degli imprenditori garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio.

Le domande dovranno essere comunque respinte quando: ».

(È approvato).

Passiamo alla restante parte del comma che porrò in votazione per divisione:

1°) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda ri-

chiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con i lavoratori da essa dipendenti;

2°) trattisi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio risulti socialmente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie;

3°) i lavoratori non siano tutelati da un contratto di lavoro salariale nel qual caso la Commissione stessa potrà rilasciare l'autorizzazione alla stipula del contratto medesimo che comporti l'applicazione, almeno, delle retribuzioni minime vigenti nell'ambito provinciale.

Sul punto 1°) non sono stati presentati emendamenti, nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al punto 2°). L'onorevole Rapelli ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la parola: socialmente, con la parola: tecnicamente ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RAPELLI. Al secondo punto là dove è detto: « appaia socialmente ingiustificata », secondo me si adopera una formulazione molto pericolosa. Infatti, una delle argomentazioni che si portano per mantenere il lavoro a domicilio è quella secondo la quale esso sarebbe giustificabile in quanto aiuta le povere donne, i disoccupati, ecc. a tirare avanti. Nello stato di miseria, in cui purtroppo versano molte zone dell'Italia centrale e meridionale, questa giustificazione sociale, in quanto limitativa della miseria esistente, potrebbe far diventare lecito un lavoro a domicilio anormale, sostitutivo cioè di quello aziendale. Capirei piuttosto il dire « tecnicamente ingiustificabile », nel qual caso è chiaro che vi è una remora data dalla situazione tecnica. Altrimenti, dare credito a quella certa filantropia che indurrebbe a dare del lavoro, poniamo, a povere donne, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, si ha il caso classico in cui si compera il frutto del loro lavoro e poi lo si rivende e così via. Quindi, ripeto, il lavoro a domicilio è assai meglio che si trasformi piuttosto in lavoro artigiano; è meglio che questo ultimo si sviluppi vieppiù e, pertanto, tutto ciò che ostacola questo lavoro a domicilio costituisce sempre un progresso per i lavoratori di tutti i settori.

BUFARDECI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Rapelli. Se lasciamo la dizione « socialmente ingiustificata », tutti

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

pretenderebbero di mirare ad alleggerire la miseria e quindi noi daremmo a tutta questa gente la possibilità di giustificarsi, anche quando vi sono, per contro, tanti motivi che ostano a questa giustificazione. Noi saremmo quindi per la sostituzione della parola « socialmente », con la parola « tecnicamente ».

GITTI. Essendo stato, in precedenza, il presentatore dell'emendamento sostitutivo, ho avuto modo di rilevare che dire « socialmente » avrebbe potuto prestarsi ad interpretazioni diverse. Anche questa formula, naturalmente, dà la possibilità di allargare e iniziare una certa indagine. Certo si è che « tecnicamente » è più preciso. Si stabilisce, cioè, se una lavorazione non può essere fatta nell'ambito di una azienda. E non credo che ciò sia difficile, proprio sulla base dell'esperienza mia personale di trent'anni di officina, ritengo che sia facile stabilire se una determinata lavorazione possa o meno essere eseguita, dal punto di vista tecnico, fuori dell'azienda.

ZACCAGNINI. Avendo rese tassative certe determinate disposizioni si rende necessaria una maggiore precisazione.

In Comitato ristretto era sorto il dubbio se inserire la parola « tecnicamente », in quanto non si sapeva se la Commissione sarebbe stata o no in grado di esaminare la struttura di una azienda per determinare sotto l'aspetto tecnico quali siano le lavorazioni che possono essere ammesse. Ora è invece chiaro che l'Ispettorato del lavoro sarà il maggiore protagonista di questa valutazione, che farà attraverso i suoi organi, e ritengo quindi si possa accettare la parola « tecnicamente ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo si possa accettare l'emendamento Rapelli essendo il « socialmente » già insito nello spirito della intera legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rapelli.

(È approvato).

Passiamo ora al punto terzo:

« 3°) I lavoratori non siano tutelati da un contratto di lavoro salariale, nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula del contratto medesimo che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime vigenti nell'ambito provinciale ».

L'onorevole Buttè, relatore, ha già illustrato il concetto di questo articolo nella sua relazione.

DI VITTORIO. Non comprendo perché sia stata soppressa la parola « collettivo ». Evidentemente ogni imprenditore che voglia cercare di eludere la legge può fare un contratto ed è possibile che per questo lavoro a domicilio approfitti delle misere condizioni della povera gente facendo dei contratti fittizi o dei contratti con singole persone. La sola garanzia è, quindi, quella del contratto collettivo per la cui stipulazione sono intervenute le organizzazioni sindacali e l'Ufficio del lavoro e che è diventato un atto ufficiale.

PRESIDENTE. Cosa intendiamo per contratto collettivo? I contratti collettivi nazionali, provinciali, per categoria?

DI MAURO. Anche i contratti aziendali.

DI VITTORIO. Possiamo avere una serie di contratti individuali, anche fittizi, che nessuno può controllare; sui contratti collettivi c'è invece un controllo generale.

PRESIDENTE. In Comitato ristretto si sosteneva che è contratto collettivo anche il contratto stipulato dal datore di lavoro con i suoi dipendenti.

DI VITTORIO. È contratto individuale.

DI MAURO. Ho sollevato già la questione e mi si è obiettato che per collettivo si intende solo il contratto nazionale; collettivo, invece, può essere anche un contratto provinciale o un contratto locale, può essere anche un contratto aziendale. Togliendo la parola collettivo, arriviamo al contratto individuale: di qui la necessità di mantenere la parola « collettivo ».

PASTORE. Ritengo valide tutte le osservazioni fatte; mi pare sia ovvio si debba parlare di contratto collettivo anche se aziendale. Può, piuttosto, presentarsi il caso di una azienda che fa lavorare una persona sola. In questo caso come ci si regola? Ritengo che l'aver previsto che in ogni caso si stabilisca un minimo provinciale costituisca una salvaguardia dal rischio di giungere a contratti individuali e jugulatori.

DI VITTORIO. Propongo la dizione: « contratto collettivo di carattere provinciale o nazionale ».

PASTORE. Se poniamo una norma di questo genere, veramente fermiamo ogni possibilità di lavoro laddove, probabilmente, abbiamo interesse a che ci sia.

DI VITTORIO. Aggiungiamo allora la sola parola « collettivo », così da lasciare aperta la situazione.

PASTORE. Domando se nel caso di un solo lavoratore a domicilio il « collettivo » vale egualmente.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando, nel caso in cui non esista un contratto collettivo provinciale o nazionale o aziendale cosa avviene? La Commissione non dà il permesso?

PASTORE. Ritengo che includendo l'obbligo del minimo abbiamo previsto la garanzia che evita accordi jugulatori. Per quanto riguarda le altre norme previdenziali, esse sono previste dagli altri articoli della legge. Abbiamo così escluso ogni possibilità di contratti personali e ritengo che, in tutta coscienza, possiamo anche sopprimere la parola « collettivo ».

DI VITTORIO. L'insieme della legge deve armonizzare i singoli articoli. Se leggiamo l'articolo 4 primo capoverso vediamo che togliendo la parola « collettivo » offriamo la possibilità di eludere l'applicazione di detto articolo.

RAPELLI. Ritengo molto imprecisa la parola « salariale ». È stato riconosciuto al lavoratore il diritto di farsi aiutare il che prova che egli lavora a tariffa. Ora cosa deve essere chiesto? Che gli accordi sindacali comprendano anche le tariffe a domicilio. È un cottimo che non deve essere in concorrenza con il cottimo interno, anzi dovrebbe costare di più del cottimo interno.

DI VITTORIO. La mia preoccupazione è soprattutto quella di offrire al lavoratore una garanzia minima, cioè che al di sotto di quel tanto, non possa essere pagato. È questo un concetto fondamentale.

È esatto che si tratta di lavoro a tariffa. Elemento base per determinare il criterio della tariffa è che esso deve essere pagato allo stesso prezzo del lavoro che si compie in fabbrica. Ponendo la parola « collettivo » si comprende che il riferimento è quello previsto dall'articolo 4, cioè il contratto in vigore ma togliendo questa parola resta che l'imprenditore può fare un contratto qualsiasi.

PASTORE. Condividerei questa tesi se non fosse sancito l'obbligo del minimo.

DI VITTORIO. Se il minimo salariale che è previsto nell'articolo 3 costituisce una certa garanzia, può però darsi che non sia sufficiente in concreto, perché il contratto collettivo di lavoro non prevede soltanto il minimo salariale, ma prevede altri oneri per l'imprenditore come le ferie, le indennità annuali che possono essere calcolate agli effetti della determinazione della tariffa, in modo che essa sia più aderente a questo contratto collettivo. Togliendo la parola « collettivo » rimane solo l'indicazione di un minimo che non si sa a cosa sia riferito.

PASTORE. La mia era una pura obiezione di contenuto tecnico. Riconosco che la parola « collettivo » costituisce in ogni caso una maggiore garanzia. Accettando l'inclusione della parola « collettivo » non creiamo dei grossi ostacoli e chiudiamo la disputa.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non siamo ancora al controllo della attività, ma siamo ai requisiti dell'imprenditore per l'accoglimento della sua domanda.

Avverto che l'onorevole Maglietta ha presentato il seguente emendamento:

« Le domande dovranno essere respinte:

3°) quando i lavoratori non siano tutelati almeno da un accordo provinciale contenente norme e retribuzioni non inferiori ai minimi provinciali ».

MAGLIETTA. Se venisse inclusa la parola « collettivo » ritirerei il mio emendamento.

BUTTÈ, *Relatore*. La preoccupazione che ci ha mosso era quella di eliminare la contrattazione incontrollabile, cioè il lavoro nero; per questo abbiamo detto che l'imprenditore deve far riferimento ad un contratto e se non c'è questo contratto almeno alla tariffa.

Non abbiamo voluto parlare di « contratto collettivo », perché nel significato che si dà comunemente a questa parola si intende il contratto collettivo nazionale, cui non riteniamo opportuno fare riferimento, dato che il problema dei contratti collettivi di lavoro e della loro validità *erga omnes* non è stato ancora legislativamente disciplinato.

ZACCAGNINI. Il punto 3°) si confonde con l'articolo 4 e con altre norme. Si è detto: chiediamo a questi imprenditori dei requisiti generali di osservanza di quelle che sono le norme e tra esse quelle riguardanti il trattamento salariale. Il punto 3°), inserito come lo è attualmente, significa che, prima che possa essere accettata una domanda, deve esistere un contratto generale, anche sul piano salariale, del lavoro a domicilio.

Faccio quindi la proposta formale di soppressione di questo punto 3°) che non si può inserire come condizione preventiva in quanto è una obiezione alla possibilità di dimostrazione da parte dell'imprenditore della sua capacità di osservanza delle norme di retribuzione.

PRESIDENTE. Abbiamo quindi una proposta soppressiva dell'onorevole Zaccagnini. Do ora lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Rapelli:

« Quando non sia ancora inserita nell'accordo sindacale di categoria la fissazione delle tariffe del lavoro a domicilio ».

RAPELLI. Preciso che nessuno ha mai contrattato le tariffe del lavoro a domicilio in Italia ed allora le tariffe sono contrattate indipendentemente dai sindacati. Io chiedo soltanto che la Commissione non dia il permesso se prima i sindacati non si siano interessati per tutelare l'accordo: in questo modo raggiungiamo anche lo scopo di valorizzare i sindacati.

PENAZZATO. Non sono d'accordo, pur comprendendone le ragioni, sulla proposta soppressiva. Prima di decidere sul comma terzo, sarebbe meglio esaminare il suo coordinamento con l'articolo 4. Proporrei, quindi, di sospendere la discussione salvo vedere in seguito la soluzione da dare.

ZACCAGNINI. Propongo allora di rinviare la discussione di questa parte e di passare all'esame dell'articolo 4.

PRESIDENTE. La proposta Zaccagnini è quindi non di soppressione, ma di rinvio.

DI VITTORIO. A mio parere l'imprenditore che vuole dare lavoro a domicilio deve corrispondere il minimo garantito da un contratto riferito alla categoria, altrimenti viene a cadere una delle garanzie maggiori per il lavoratore.

La parola « collettivo » che a me pare sia accettata da tutti, significa contratti di lavoro fatti dai sindacati e non dalle singole persone, la controparte delle aziende essendo non il singolo lavoratore ma il sindacato. Questa è la differenza esistente tra contratto collettivo e contratto individuale. Ad ogni modo, rendendomi conto della perplessità del relatore, propongo il seguente emendamento che esprimendo un punto di vista da tutti condiviso ritengo possa essere accettato per la sua formulazione: sostituire la parola: « contratto », con le parole: « accordo sindacale ».

PASTORE. Preferisco la dizione « sindacale » a « collettivo » perché quando il lavoratore individuale come tale è tutelato dal sindacato, viene risolta anche la questione tecnica.

DI VITTORIO. Se siamo d'accordo su questo punto l'onorevole Zaccagnini può ritirare la sua proposta di soppressione, dato che non ritengo che egli voglia far crollare uno dei requisiti essenziali del lavoro a domicilio.

ZACCAGNINI. Mantengo la mia proposta. La garanzia per la osservanza delle norme contrattuali e salariali è già richiamata nella premessa. Per la specificazione tecnica poi, di come questi rapporti salariali debbono essere regolati, abbiamo l'articolo 4 nel quale può essere inclusa tutta la casistica finora non prevista.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Poiché l'onorevole relatore insiste, per quanto riguarda questo punto, che in tanto si inserisce fra i requisiti che deve possedere il richiedente, in quanto vuole garantire un minimo di trattamento retributivo ai lavoratori, rimanendo inteso che tutta la parte della applicazione contrattuale o meno resta deferita all'articolo 4, proporrei la seguente dizione: « Quando ai lavoratori non siano garantiti dei minimi salariali previsti da un contratto collettivo o, in mancanza di questo, da un accordo sindacale » da inserire fra le condizioni di ammissibilità.

PASTORE. Ritengo che l'accordo sindacale ed il contratto collettivo siano la stessa cosa.

SCARPA. Prego vivamente il collega Zaccagnini di rinunciare, in quanto mi sembra diventi sempre più evidente che altrimenti alcuni anelli della catena non risulterebbero congiunti fra di loro, dato che siamo nell'ambito della discrezionalità di cui si è parlato nella precedente seduta. L'articolo 4 non garantisce che tutti i lavoratori a domicilio siano tutelati da un accordo sindacale; l'unico punto nel quale diviene condizione l'esistenza o l'acquisizione di un certo accordo sindacale, è il punto 3°. Lascieremmo aperto un varco attraverso il quale determinate categorie che non hanno possibilità di regolamentazione contrattuale saranno in balia dei committenti di lavoro a domicilio.

VALANDRO GIGLIOLA. Ho compiuto una esperienza diretta e concreta di questo lavoro a domicilio. Nella mia provincia ci saranno 6 mila quando non 10 mila lavoratrici a domicilio. Sono ricamatrici. Avevo cercato di organizzarle almeno in una cooperativa artigiana. Non ci sono riuscita. Ho compiuto uno sforzo enorme, ho cercato materialmente di aiutarle, mi sono trovata di fronte alla resistenza di queste giovani, le quali accettano le 300 lire dopo aver lavorato 8-10 ore in una giornata, piuttosto che organizzarsi e difendere i propri interessi.

Comprendo che sarebbe una ottima garanzia un accordo sindacale, un contratto collettivo, ma mi preoccupo della difficoltà di organizzare sindacalmente queste migliaia di lavoratrici.

Questo dimostra che dobbiamo sì difendere, ma anche evitare che da un momento all'altro questi lavoratori restino privi di lavoro in quanto mi domando: se si fanno questi accordi sindacali, come reagiranno i committenti?

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

Sono d'accordo che una volta ammessi i committenti a dar lavoro a domicilio si richiedano tutti i requisiti di cui all'articolo 4, ma in un primo tempo non si deve porre un ostacolo alla concessione del lavoro a domicilio.

PRESIDENTE. Abbiamo la proposta Zaccagnini di rinvio. Il relatore è contrario.

DELLE FAVE *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al relatore. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Zaccagnini di rinviare l'approvazione del punto 3°) a dopo l'approvazione dell'articolo 4.

(Non è approvata).

BUTTE, *Relatore.* Per superare lo scoglio dichiaro di accettare l'emendamento Di Vittorio.

PRESIDENTE. Il testo base per l'ulteriore discussione potrebbe quindi essere il seguente

« I lavoratori non siano tutelati da accordo sindacale nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo che importi l'applicazione almeno delle retribuzioni minime vigenti nell'ambito provinciale ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sul testo base è stato presentato un emendamento Rapelli, Calvi, Gitti che è sostitutivo del testo:

« Le domande sono respinte quando non sia ancora inserita nell'accordo sindacale di categoria la fissazione delle tariffe del lavoro a domicilio ».

L'onorevole Rapelli può illustrare il detto emendamento.

RAPELLI. Concetto ispiratore dell'emendamento è il seguente: il lavoratore a domicilio ha il diritto di farsi aiutare ed è chiaro, allora, che il lavoro a domicilio è un cottimo esterno in concorrenza col cottimo interno. Esso viene a costare, quindi meno, appunto per l'aiuto che il lavoratore a domicilio ha dai familiari. Noi abbiamo il dovere di impedire ciò, se vogliamo limitare prima e poi far scomparire il fenomeno del pseudo lavoro a domicilio.

Ora, nella Commissione provinciale, vi sono dei sindacalisti della categoria i quali domanderanno se esiste l'accordo, e se non

esiste spiegheranno ai lavoratori che è necessario farlo per definire le tariffe e spiegheranno anche che la tariffa protegge non solo i lavoratori ma anche gli imprenditori, che non si vedranno, così, danneggiati dalla sleale concorrenza di qualche speculatore.

PASTORE. La tesi sostenuta dal collega Rapelli mi pare sia del tutto esatta ed anzi dovremmo sforzarci per arrivare al più presto agli accordi; temo, però, che insorga un ostacolo gravissimo e cioè che non essendo concessa l'iscrizione agli imprenditori quando non sia ancora inserita nell'accordo di categoria la tariffa dei lavoratori a domicilio, ed essendo l'accordo sindacale di categoria stipulato da determinati gruppi, e dato che noi sappiamo quanto sia difficile giungere alla conclusione degli accordi, noi veniamo a creare un ostacolo per cui nessun imprenditore riuscirà ad ottenere l'iscrizione e di conseguenza i lavoratori a domicilio rimarranno senza lavoro.

È questa la mia preoccupazione.

RAPELLI. Occorre tener presente che esiste, per le ragioni più volte esposte, il fenomeno della concorrenza tra gli stessi lavoratori e fino a quando non sia possibile controllare la tariffa, ritengo non sia opportuno autorizzare il lavoro a domicilio. Occorre mettere in funzione uno strumento sindacale di difesa dei lavoratori, basandosi anche sulla necessità che hanno gli imprenditori stessi di non farsi concorrenza sleale tra di loro.

Desidererei che la Commissione si informasse di ciò che è stato fatto in Inghilterra, dove oggi non esiste il lavoro a domicilio, ma bensì il lavoro artigianale.

Cosa ha proposto alle sue lavoratrici la onorevole Valandro? Organizzatevi in cooperative. Il problema deve essere affrontato drasticamente perché esso coinvolge gravi questioni. Prendete ad esempio la manifattura Fachini di Vercelli; essa oggi versa in situazione difficilissima perché, avendo alcuni suoi concorrenti della zona abusato del lavoro a domicilio, ha dovuto anche essa fare lo stesso, ma ivi esiste un sistema di cottimi incontrollati. Occorre pertanto il controllo, ma non è possibile controllare se non viene messo in azione lo strumento sindacale.

CALVI. Il collega Rapelli ha illustrato la parte positiva dell'emendamento proposto; aggiungo che occorre stabilire chi è che deve fissare il minimo.

PASTORE. Con la formula ora proposta, intervengono oltre ai soggetti interessati, che sono impegnati a risolvere il problema, anche altri soggetti, cioè la Federazione nazionale

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

di categoria dei lavoratori e così non si sa quando si riuscirà a giungere ad una conclusione.

PRESIDENTE. Tutti e due i testi proposti presuppongono determinate condizioni. Nessuno sostiene che non si debba parlare di accordi; che vi sia, cioè, la libertà di fare quel che si vuole. Il testo base nega il riconoscimento, cioè la registrazione, se i lavoratori non sono tutelati da un accordo sindacale nel qual caso, la Commissione può subordinare la concessione, alla stipula dell'accordo stesso. Questo è il sistema base proposto dall'onorevole relatore.

L'onorevole Rapelli, nel suo emendamento, invece, propone di negare l'autorizzazione se nell'accordo sindacale di quella categoria non è stata prevista la fissazione delle tariffe del lavoro a domicilio. Quindi, pur essendoci tutte le condizioni tecniche e sociali, poiché l'accordo sindacale non ha previsto la tariffa del lavoro a domicilio, questo non si può fare.

DI VITTORIO. Concordo con lo spirito della proposta Rapelli in quanto tende a raggiungere due obiettivi: 1°) che ci sia il contratto sindacale; 2°) che questo sia collegato alla categoria. Questa, è, quindi, la soluzione ideale sulla quale ritengo potremmo essere tutti d'accordo, però, l'accordo su un principio, non esclude, anzi in molti casi presuppone, che ci si ispiri a criteri di praticità in modo che venga fatta una legge applicabile. Ora, se noi subordiniamo l'autorizzazione al lavoro a domicilio al fatto che siano già stipulati questi contratti ideali per tutte le categorie, non so in quanti anni potremmo riuscire a sistemare la questione e per un lungo periodo di tempo vi sarebbe un arresto di tutte le attività che si svolgono a domicilio.

Ho potuto constatare, con compiacimento, che siamo tutti d'accordo su alcuni principi generali, quali quello di scoraggiare il lavoro a domicilio e di giungere a ciò assicurando la massima tutela sia nel campo retributivo che in quello previdenziale al lavoratore costretto al lavoro a domicilio, in modo che l'industriale non abbia più la convenienza, sottrattendosi ai doveri contrattuali e previdenziali, di fare il lavoro a domicilio.

Ora ritengo che la soluzione prevista dall'articolo base sia sufficiente, in quanto i casi che si possono prospettare sono i seguenti:

1°) per una categoria non esiste contratto sindacale per il lavoro a domicilio ed allora se ne applica provvisoriamente uno analogo;

2°) per altri lavori che hanno un collegamento diretto con quel che viene fatto in fabbrica, l'articolo 4, a mio parere, soddisfa in buona misura la preoccupazione prospettata dall'onorevole Rapelli, in quanto esso stabilisce che il lavoro a domicilio deve essere pagato ai lavoratori così come è pagato lo stesso lavoro in fabbrica ed, allora, si capisce che non si può fare a ora ma a tariffa.

Penso, poi, che l'entrata in vigore della legge possa costituire una base per obbligare i sindacati a comprendere d'ora in poi, nelle contrattazioni, anche la parte del lavoro che fosse dato a domicilio.

In accordo alle considerazioni esposte ritengo sia accettabile la formulazione base.

BUTTE, *Relatore*. Le spiegazioni dell'onorevole Di Vittorio sono state veramente chiarificatrici e ritengo che tutti possiamo concordare.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro di essere favorevole al testo base.

PRESIDENTE. Desidero sapere se l'onorevole Rapelli mantiene il suo emendamento.

RAPELLI. Sono convinto che, qualora l'emendamento da me proposto venisse approvato, costringerebbe non tanto i lavoratori ma gli imprenditori i quali, a volte, fanno eseguire il lavoro a domicilio per l'urgenza di consegne, a chiedere l'intervento dei sindacalisti piuttosto che fermare il lavoro in corso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Rapelli di cui è già stata data lettura.

(*Non è approvato*).

PENAZZATO. Propongo di sostituire le parole: « vigenti nell'ambito provinciale », con le parole: « previste dagli accordi sindacali provinciali », per evitare che vengono applicate le tariffe vigenti di fatto, le quali, pertanto, non possono offrire alcuna garanzia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Penazzato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il punto 3°) nel suo complesso, con la modifica già approvata dall'onorevole Penazzato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3, quale risulta in seguito alle modifiche apportate.

(*È approvato*).

Faccio osservare che abbiamo rinviato la parte che riguarda i termini dei ricorsi per la

quale l'onorevole relatore propone un articolo 3-bis.

BUTTE, *Relatore*, Rimaneva da risolvere il problema che era espresso nel quinto comma dell'articolo 3 il quale recitava: « Le determinazioni delle commissioni sono provvisoriamente esecutive ed assumono forma definitiva ove non sia presentato ricorso al Ministero del lavoro nel termine di 25 giorni».

È stata manifestata da alcuni colleghi la preoccupazione di non creare una disparità di giudizi fra provincia e provincia, per cui in una provincia un determinato tipo di lavoro a domicilio è ammesso mentre in un'altra non è ammesso.

Si è, quindi, pensato a una Commissione centrale la quale raccogliesse le notizie, i rinvii, i suggerimenti che secondo l'articolo 2 ogni singola Commissione provinciale deve elaborare e trasmettere agli organi competenti e nello stesso tempo decidesse sulle reiezioni e sui ricorsi.

Gli articoli al riguardo sono 2:

ART. 3-bis.

Gli imprenditori la cui domanda di iscrizione nel « Registro dei committenti lavoro a domicilio » sia stata respinta dalla Commissione provinciale possono presentare ricorso nel termine di 15 giorni alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio di cui all'articolo 3-ter.

Nel periodo di tempo intercorrente dall'intervallo del ricorso e la comunicazione delle decisioni da parte della Commissione centrale i committenti potranno continuare le lavorazioni.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine di due mesi dalla data del ricorso.

ART. 3-ter.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una « Commissione centrale » per il controllo sul lavoro a domicilio.

La Commissione ha il compito di esaminare e decidere sui ricorsi presentati dai committenti.

Essa ha inoltre il compito di coordinare l'attività delle Commissioni provinciale in ordine agli accertamenti ed agli studi sulle condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio ed in merito ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione della presente legge.

La Commissione centrale sarà presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un suo rappresentante e composta:

1°) dal direttore generale della occupazione;

2°) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

3°) dal direttore generale della previdenza sociale;

4°) da sette rappresentanti sindacali per ciascuna parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica tre anni.

PRESIDENTE. Esaminiamo il primo argomento, se cioè riteniamo che essendoci una commissione provinciale debba esistere anche una commissione centrale per la disciplina del lavoro a domicilio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che possa essere incaricata di questo la Commissione già esistente sulla occupazione, la commissione, cioè, prevista dalla legge 264 del 1949, in modo da non appesantire il Ministero di altre commissioni.

MAGLIETTA. Non vorrei che detta commissione venisse aggravata di troppo lavoro e divenisse, quindi, inoperante.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È articolata in varie sottocommissioni che riguardano i vari argomenti.

DI VITTORIO. Se questo non costituisce ostacolo, non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

SCARPA. La materia è abbastanza differente. La commissione si occupa del collocamento e della massima occupazione e dovrebbe anche occuparsi dei ricorsi dei committenti lavoro a domicilio.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la Commissione prevista dalla legge numero 264 sia in grado di occuparsi anche di questo problema, in quanto ha una visione unitaria di tutti i problemi della occupazione.

BUTTE, *Relatore*. Tutte le leggi emanate dopo il 1949, aggiungono una nuova sottocommissione alla Commissione suddetta, del cui funzionamento non ci si rende esatto conto ed è per questo che sono stato indotto a pro-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

porre la creazione di qualcosa di distaccato e di diverso.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Proponerei di lasciare in sospeso la questione in modo da poter vedere quali sono i poteri della commissione in parola.

DI VITTORIO. Ritengo che la mole di lavoro per questa commissione debba essere considerevole specialmente all'inizio della applicazione della legge, essendo questa legge un fatto nuovo che non si inserisce in una attività di carattere normale e che si riferisce anche a lavoratori che sfuggono un po' ad una organizzazione. Essa, specie per la prima fase, dovrà svolgere anche un lavoro particolarmente complicato. Vorrei anche aggiungere che, come ha fatto presente una collega, vi sono molti lavori a domicilio per i quali vengono utilizzate delle donne e quindi penso

che in questa Commissione potremmo inserire alcune donne che hanno particolare esperienza in questo campo e che potrebbero, con la loro esperienza, facilitare l'applicazione della legge in questa prima fase.

Per questi motivi ritengo sarebbe opportuno costituire una apposita commissione.

PRESIDENTE. Propongo, data l'ora tarda, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI